



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO - SETTORE ATTUAZIONE
OPERE IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.1.0.-17

L'anno 2020 il giorno 03 del mese di Aprile il sottoscritto Valcalda Roberto in qualita' di dirigente di Settore Attuazione Opere Idrauliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Assunzione impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza all'Ing. Marco Pedemonte (CIG: Z132BD8C9A), del servizio di redazione relazione geologica ed esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche al Geol. Michele Malfatti dello Studio associato MB GEO di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio Associato di Geologia (CIG: ZBE2BD8D97) e del servizio di esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione a Socotec Italia Srl (CIG: ZEF2BD8E0D), relativo alle opere di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 atte al ripristino della viabilità interrotta a causa di un movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova a seguito di evento calamitoso del 22/24 novembre 2019.

Adottata il 03/04/2020
Esecutiva dal 08/04/2020

03/04/2020	VALCALDA ROBERTO
06/04/2020	VALCALDA ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO - SETTORE ATTUAZIONE OPERE
IDRAULICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.1.0.-17

OGGETTO Assunzione impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza all'Ing. Marco Pedemonte (CIG: Z132BD8C9A), del servizio di redazione relazione geologica ed esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche al Geol. Michele Malfatti dello Studio associato MB GEO di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio Associato di Geologia (CIG: ZBE2BD8D97) e del servizio di esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione a Socotec Italia Srl (CIG: ZEF2BD8E0D), relativo alle opere di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 atte al ripristino della viabilità interrotta a causa di un movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova a seguito di evento calamitoso del 22/24 novembre 2019.

C.U.P.: B33H19001750004 MOGE: 20419

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- Nelle giornate del 22-23-24 novembre 2019, la città di Genova è stata interessata da eccezionali eventi meteo-idrologici avversi, che hanno determinato diverse situazioni di danno grave e pericolo per la pubblica incolumità;
- con verbale di somma urgenza del 29/11/2019 (prot. n. NP/2019/1821 del 29/11/2019 – Fascicolo n° 244/2015/88) è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori di somma urgenza relativi al ripristino della viabilità interrotta a causa di un movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova a seguito di evento calamitoso del 22/24 novembre 2019.
- per l'esecuzione delle opere soprarichiamate è stata individuata l'impresa Soiltec Genova S.r.l.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- con Determinazione dirigenziale n. 2020-183.1.0.-4 adottata ed esecutiva dal 18/02/2020 sono stati dell'affidati direttamente i servizi di progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza all'Ing. Marco Pedemonte, di redazione relazione geologica ed esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche al Geol. Michele Malfatti dello Studio associato MB GEO ed il servizio di esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione a Socotec Italia Srl, approvando i relativi schemi di contratto (sottoscritti digitalmente dagli stessi, allegati alla medesima D.D.) e demandando a successivo atto le registrazioni contabili conseguenti agli affidamenti di cui sopra;
- per poter eseguire i lavori risultava necessaria una pronta consulenza, da parte di ingegnere strutturista esperto in consolidamenti e strutture speciali, per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di ripristino nonché per la redazione del piano di sicurezza ed il coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione;
- per poter eseguire i lavori risultava necessaria una pronta consulenza, da parte di geologo esperto per la redazione di opportuna relazione geologica ed esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione strutturale esecutiva;
- in previsione dell'immediato avvio dei lavori risultava necessario reperire da subito un laboratorio autorizzato ai sensi dell'Art. 59 del D.P.R. 380/2001 disponibile al prelievo dei campioni di materiale e alla loro analisi per l'esecuzione delle prove sui materiali;
- che trattandosi di opere di somma urgenza le stesse sono già state quantificate in € 244.488,58 (comprensivi di lavori, oneri per la sicurezza ed interventi in economia, come da conteggi allegati), I.V.A. inclusa, di cui € 199.368,48 per lavori a misura, oneri per la sicurezza ed opere in economia;
- che si è resa necessaria un'integrazione del progetto per realizzazione di ulteriori presidi di sicurezza che ha dato origine ad una variazione delle quantità delle opere previste, benché il totale delle opere risulti invariato, il totale dei lavori a misura, base per il calcolo del corrispettivo risulta essere € 213.040,00 per lavori a misura, oneri per la sicurezza ed opere in economia;
- il calcolo del corrispettivo per l'Ing. Marco Pedemonte per il servizio di progettazione esecutiva comprensivo di denuncia delle opere in c.a. ai sensi degli artt. 65 e 93 D.P.R. 380/2001, di adempimento in materia di vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 4/99 e s.m.i., e del servizio di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, eseguito dall'ufficio ai sensi del D.M. 17/6/2016, sulla scorta dell'ammontare delle opere (già valutato in base ad avvenuta variazione delle quantità del progetto), ammontante a complessivi € 15.313,83 (oltre I.V.A. e Cassa di Previdenza) risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, "Codice dei contratti Pubblici" (da ora in avanti detto il Codice);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il calcolo del corrispettivo per il Dott. Geol. Michele Malfatti, dello Studio Associato di Geologia MB GEO di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone, per il servizio di redazione relazione geologica ed esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla stesura della stessa eseguito dall'ufficio ai sensi del D.M. 17/6/2016, sulla scorta dell'ammontare delle opere originali e comprensivo delle indagini geologiche e geotecniche eseguite, ammontante a complessivi € 3.741,63 (oltre I.V.A. e Cassa di Previdenza) risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice;
- il corrispettivo per Socotec Italia S.r.l., sarà corrisposto sulla base delle effettive prestazioni ricevute in base ai Prezzi ANAS fino ad un massimo di 14.000,00 Euro (oltre I.V.A.) e già valutato in base ad avvenuta variazione delle quantità del progetto, risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice;
- sulle prestazioni professionali è stato disposto un ribasso sul corrispettivo pari al 25%, maggiore a quanto previsto dall'art. 163, comma 3, del Codice, e concordato con i professionisti;
- sulle prestazioni professionali dell'Ing. Marco Pedemonte e del Geol. Michele Malfatti dello studio associato MB GEO il compenso è diminuito di un ulteriore 1% in relazione all'esonero di prestazione di garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11 del Codice;
- il corrispettivo per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione non è soggetto a ribasso ai sensi dell'Art. 111 comma 1 bis del Codice;

Considerato che:

- valutato quanto in premessa, è stato individuato l'ing. Marco Pedemonte, professionista che ha già svolto incarichi in materia di progettazione strutturale e geotecnica per il Comune di Genova, come tecnico per la redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento di sicurezza;
- valutato quanto in premessa, è stato individuato, il Dott. Geol. Michele Malfatti dello Studio associato MB GEO di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone, per la redazione della relazione geologica ed esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche;
- valutato quanto in premessa, è stato individuato Socotec Italia S.r.l. come laboratorio autorizzato ai sensi dell'Art. 59 del D.P.R. 380/2001 per l'esecuzione delle prove sui materiali;
- il professionista Ing. Marco Pedemonte, ha proposto un ribasso del 25,00 % sul corrispettivo individuato dall'ufficio, più un ulteriore ribasso dell'1% in relazione all'esonero di prestazione di garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11 del Codice, fissando pertanto il costo della

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

prestazione professionale richiesta in € 11.370,51 oltre a € 454,82 per Cassa di Previdenza ed € 2.601,57 per I.V.A. nell'aliquota del 22,00 %, e pertanto per complessivi € 14.426,90, rendendosi da subito disponibile ai sopralluoghi ed agli atti preliminari alla progettazione;

- il professionista Dott. Geol. Michele Malfatti dello Studio Associato MB GEO, ha proposto un compenso pari a 600 Euro per l'esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche ed un ribasso del 25,00 % sul corrispettivo individuato dall'ufficio, più un ulteriore ribasso dell'1% in relazione all'esonero di prestazione di garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11 del Codice, fissando pertanto il costo della prestazione professionale richiesta in € 2.778,16 oltre a € 55,56 per Cassa di Previdenza ed € 623,42 per I.V.A. nell'aliquota del 22,00 %, e pertanto per complessivi € 3.457,14, rendendosi da subito disponibile ai sopralluoghi ed agli atti preliminari alla progettazione;
- Socotec Italia S.r.l., accetta che il suo compenso sarà corrisposto sulla base delle effettive prestazioni fino ad un massimo di 14.000,00 Euro e per I.V.A. nell'aliquota del 22,00 % fino ad un massimo di € 3.080,00, e pertanto per massimo complessivi € 17.080,00, rendendosi da subito disponibile all'espletamento dei propri servizi;

Considerato inoltre che:

- con deliberazione della Consiglio Comunale n. 103 del 12/12/2019, sono stati approvati n. 48 interventi per lavori di somma urgenza, inclusi quelli in argomento, prevedendone la copertura finanziaria mediante contrazione di mutuo nell'esercizio 2019 ed avanzo accantonato per eventi atmosferici iscritti a Bilancio 2019 e secondo quadro economico di variante sopra riportato;
- con determinazione dirigenziale n. 2019-270.0.0.-30 del 19/12/2019 si è preso atto dell'attivazione di 48 somme urgenze, finanziate mediante contrazione di mutuo nell'esercizio 2019 per Euro 12.000.000,00 ed Euro 2.694.687,34 con avanzo accantonato per eventi atmosferici iscritto al Bilancio 2019, impegnando la somma complessiva di Euro 14.694.687,34 (IVA compresa) al capitolo 75754 del Bilancio 2019;
- con D.D. n. 2020-183.1.0.-3 del 18/02/2019 si è preso atto dell'avvenuto affidamento con verbale di somma urgenza del 29/11/2019 (prot. n. NP/2019/1821 del 29/11/2019 – Fascicolo n° 244/2015/88), redatto ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n. 50/2016, a Soiltec Genova s.r.l. (Cod. Benf. 53672) dei lavori di somma urgenza relativi al ripristino della viabilità interrotta a causa di un movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova a seguito di evento calamitoso del 22/24 novembre 2019, demandando a successivo atto l'adozione delle relative scritture contabili a Bilancio;
- Con D.D. n. 2020-183.1.0.-13 del 30/03/2020 è stato assunto l'impegno di spesa relativo ai lavori di somma urgenza di cui al punto precedente per un importo di Euro 201.229,85 (IVA 22% inclusa),

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- sono in corso i necessari accertamenti ai fini della verifica del possesso in capo ai professionisti e ai soggetti del laboratorio di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 80 del Codice;

Preso atto che:

- l'appalto in argomento, trattandosi di somma urgenza disposte ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 50/2016, è stato affidato in deroga alle previste sull'affidamento dei lavori;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020, con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020 con cui si è approvato il Piano Esecutivo Gestione 2020 – 2022;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'avvenuto affidamento all'Ing. Marco Pedemonte (cod. beneficiario 54092) del servizio di progettazione esecutiva comprensivo di denuncia delle opere in c.a. ai sensi degli artt. 65 e 93 D.P.R. 380/2001, di adempimento in materia di vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 4/99 e s.m.i., e del servizio di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per le opere di somma urgenza atte al ripristino della viabilità interrotta a causa di un movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova a seguito di evento calamitoso del 22/24 novembre 2019;
2. di prendere atto che l'ammontare complessivo della prestazione dell'Ing. Marco Pedemonte è di € 14.426,90 (di cui € 11.370,51 per corrispettivo professionale, € 454,82 per oneri previdenziali 4% ed € 2.601,57 per I.V.A. 22%);
3. di prendere atto dell'avvenuto affidamento al Dott. Geol. Michele Malfatti dello Studio associato MB GEO di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone (cod. beneficiario 54923) del servizio di redazione relazione geologica ed esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla stesura della stessa, per le opere di somma urgenza atte al ripristino della viabilità interrotta a causa di un movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova a seguito di evento calamitoso del 22/24 novembre 2019;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

4. di prendere atto che l'ammontare complessivo della prestazione del Dott. Geol. Michele Malfatti è di € 3.457,14 (di cui € 2.778,16 per corrispettivo professionale, € 55,56 per oneri previdenziali ed € 623,42 per I.V.A. 22%);
5. di prendere atto dell'avvenuto affidamento a Socotec Italia s.r.l. (cod. beneficiario 57258) del servizio di esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione relativamente alle opere di somma urgenza atte al ripristino della viabilità interrotta a causa di un movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova a seguito di evento calamitoso del 22/24 novembre 2019;
6. di prendere atto che l'ammontare massimo del corrispettivo esigibile da parte di Socotec Italia S.r.l. è di € 17.080,00 (di cui € 14.000,00 per corrispettivo ed € 3.080,00 per I.V.A. 22%);
7. di dare atto che la somma complessiva pari a € 34.964,04 trova copertura al capitolo 75754, c.d.c. 2223.08.05 "Idrogeologico – manutenzione straordinaria" del Bilancio 2020, PdC 2.2.1.9.10, crono 886/19, nel seguente modo:
 - **Euro € 14.426,90** (di cui € 11.370,51 per corrispettivo professionale, € 454,82 per oneri previdenziali ed € 2.601,57 per I.V.A. pari al 22%) per il servizio di progettazione e di coordinamento della sicurezza, riducendo di pari importo l'IMPE 2020/5463 ed emettendo nuovo IMPE 2020/7793;
 - **Euro 3.457,14** (di cui € 2.778,16 per corrispettivo professionale, € 55,56 per oneri previdenziali ed € 623,42 per I.V.A. pari al 22%) per assistenza geologica, riducendo di pari importo l'IMPE 2020/5463 ed emettendo nuovo IMPE 2020/7797;
 - **Euro 17.080,00** (di cui € 14.000,00 per corrispettivo ed € 3.080,00 per I.V.A. pari al 22%) per il servizio di prove sui materiali, riducendo di pari importo l'IMPE 2020/5463 ed emettendo nuovo IMPE 2020/7801;
8. di dare atto che l'importo complessivo di a € 34.964,05 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2020;
9. di procedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Attuazione Opere Idrauliche – alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
10. di subordinare l'efficacia dell'affidamento dei servizi di cui ai punti 1), 3), 5) all'esito positivo delle verifiche in corso ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Attuazione Opere Idrauliche alla stipula del contratto di cui ai precedenti punti 2), 4), 6), sulla base dei rispettivi schemi di contratto approvati ed allegati alla Determinazione Dirigenziale n 2020-183.1.0.-4 del 18/02/2020 demandando al competente Ufficio della Direzione Servizi

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;

12. di provvedere a cura della Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – Settore Attuazione Opere idrauliche alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
13. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
14. di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.L.gs 267/2000 (TUEL);
15. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990.

Il Dirigente
Dott.Arch. Roberto Valcalda



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.1.0.-17
AD OGGETTO

Assunzione impegno di spesa relativo all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza all'Ing. Marco Pedemonte (CIG: Z132BD8C9A), del servizio di redazione relazione geologica ed esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche al Geol. Michele Malfatti dello Studio associato MB GEO di Michele Malfatti e Stefano Bruzzone Studio Associato di Geologia (CIG: ZBE2BD8D97) e del servizio di esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione a Socotec Italia Srl (CIG: ZEF2BD8E0D), relativo alle opere di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 atte al ripristino della viabilità interrotta a causa di un movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova a seguito di evento calamitoso del 22/24 novembre 2019.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

CONTRATTO

OGGETTO: Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, di denuncia delle opere in c.a. ai sensi degli artt. 65 e 93 D.P.R. 380/2001, di adempimento in materia di vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 4/99 e s.m.i., e del coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alle opere di somma urgenza atte al ripristino della viabilità interrotta a causa di un movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova.

L'anno 2020, il giorno ____ del mese di _____, con la presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d'uso,

tra

il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. Arch. Roberto Valcalda nato a Genova il 6/2/1959 e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione Infrastrutture e difesa del suolo – Settore Attuazione Opere Idrauliche, in esecuzione del Provvedimento del Sindaco – n. 2017-389 del 13/12/2017, esecutivo ai sensi di legge;

e

il Dott. Ing. Marco Pedemonte, nato a Genova (GE) il 02/07/1978, codice fiscale PDMMRC78L02D969B, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al n° 8488A, con studio professionale in Via Bolzaneto 62/4, - C.A.P. 16162 – Genova (GE), tel. 0107455185, e-mail studiopedemonte@fastwebnet.it, posta certificata marco.pedemonte@ingpec.eu - Partita IVA n. 01620500999, nel seguito indicato

come "Professionista", si conviene e si stipula quanto di seguito previsto.

Articolo 1 - Natura e oggetto dell'incarico

Anche se non espressamente richiamate nel corpo del presente atto, la prestazione professionale oggetto dell'incarico si intende comprensiva di tutte le attività tali da renderla conforme a tutte le leggi e normative vigenti nonché al conseguimento di verifica e validazione positiva ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

L'incarico riguarda la progettazione esecutiva, di denuncia delle opere in c.a. ai sensi degli artt. 65 e 93 D.P.R. 380/2001, di adempimento in materia di vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 4/99 e s.m.i., e del coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alle opere di somma urgenza atte al ripristino della viabilità interrotta a causa di un movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova.

All'interno del presente contratto sono da ritenersi comprese anche le prestazioni per sopravvenuta necessità di integrazioni al progetto per ragioni di sicurezza non imputabili in alcun modo al professionista.

Tutti gli elaborati consegnati dal professionista compresi nell'incarico suddetto resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Genova, che potrà utilizzarli o meno, così come potrà apportarvi o farvi apportare tutte le modificazioni e/o integrazioni che riterrà opportune o necessarie, in relazione alla funzionalità della struttura. Resta inteso che qualora dette modificazioni e/o integrazioni comportassero alterazioni tali da pregiudicare la coerenza complessiva della prestazione, il Comune di Genova si impegna a renderne preventivamente edotto il professionista.

Articolo 2 - Prestazioni ed elaborati che saranno forniti dal progettista

Nell'ambito dell'attività dovranno essere redatti gli elaborati grafici e la documentazione idonea ad una esaustiva e completa progettazione a livello esecutivo

e relativa denuncia delle opere in c.a. come indicato nell'art. 23 del Decreto Legislativo

n. 50/2016 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s. m. e i. per

le parti ancora in vigore, intendendo che nella documentazione dovrà essere

ricompreso la documentazione necessaria l'integrazione dello stesso, già

sopravvenuta per motivazioni di sicurezza non imputabili al professionista.

L'incarico prevede, in particolare, quanto in appresso, così come individuato nelle

tavole Z1 e Z2 allegate al D.M. 17/6/2016.

A) Per il Progetto Esecutivo:

1. Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;

2. Particolari costruttivi e decorativi;

3. Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;

4. Capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma ;

5. Piano di manutenzione dell'opera;

6. Piano di Sicurezza e Coordinamento;

B) Per l'Esecuzione dei Lavori:

1. Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali
d'uso e manutenzione;

2. Coordinamento della sicurezza in esecuzione

C) eventuali modifiche al progetto anche, eventualmente, richieste da enti preposti al

rilascio delle autorizzazioni necessarie escluse varianti sostanziali non imputabili
a incompletezza o inadeguatezza degli elaborati progettuali.

Gli elaborati grafici, redatti in formato UNI, dovranno essere forniti come di seguito

illustrato:

a) tre copie su carta, firmata e piegata in formato UNI A4;

b) una copia Compact Disk (files formato DWG per Autocad LT 2004 o precedenti versioni e formato PDF).

Degli elaborati sotto forma di testi (relazioni, ecc.) dovrà essere fornita:

c) tre copie rilegate e firmata in originale, in formato UNI A4;

d) una copia su supporto informatico (formato originale e PDF).

Della documentazione fotografica, oltre alle fotografie, dovrà essere fornito il supporto digitale.

La documentazione prodotta per lo svolgimento del suddetto incarico dovrà indicare il nominativo del professionista ed essere sottoscritta dallo stesso per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

Il costo di riproduzione degli elaborati di cui al presente articolo si intende compensato nell'onorario.

Il Professionista dovrà ottemperare inoltre al disposto di cui agli art.li 91 e 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed assumerà il ruolo di "Coordinatore in fase di progettazione" e di "Coordinatore in fase di esecuzione". Pertanto sarà suo onere la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché del Fascicolo Tecnico.

Per quanto riguarda l'ottemperanza dell'art. 92 il Professionista sarà tenuto alla compilazione, ad ogni sopralluogo in cantiere (che dovrà avvenire con cadenza non superiore a 10 gg. naturali consecutivi), di un apposito registro nel quale verranno annotate tutte le attività e le eventuali problematiche insorte in corso d'opera e le relative proposte di risoluzione.

Il Professionista sarà altresì tenuto alla emissione di regolari e dettagliati rapporti informativi al Responsabile del Procedimento relativi all'andamento delle lavorazioni in ordine alla sicurezza. Tali rapporti non potranno avere cadenza superiore ai 20 giorni naturali consecutivi.

Il professionista in qualità di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è tenuto al controllo in opera delle voci e delle quantità a misura previste nel computo metrico della sicurezza, verificando la congruità in sito con quanto previsto negli elaborati prodotti dallo stesso professionista in qualità di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. La produzione relativa ai costi della sicurezza, dovrà pertanto essere certificata e rendicontata alla Stazione Appaltante almeno 5 giorni prima della redazione dello Stato di Avanzamento Lavori, in ogni caso su richiesta della stessa.

Articolo 3 - Svolgimento dell'incarico

L'incarico si svolgerà alle dipendenze dell'Arch. Roberto Valcalda, Dirigente del Settore Attuazione Opere Idrauliche, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento o da funzionario dal medesimo delegato.

Per quanto concerne il presente incarico professionale, l'accettazione o meno degli elaborati, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del professionista, è demandata all'anzidetto Responsabile Unico del Procedimento.

Con l'onorario afferente la prestazione si intendono anche compensate le modifiche e/o le integrazioni alla stessa, che si rendessero eventualmente necessarie, dovute sia alla incompletezza o inadeguatezza delle informazioni, sia ad esigenze rilevate dal Responsabile del Procedimento, ma non costituenti variante sostanziale.

Il professionista ha il diritto di eseguire la realizzazione della prestazione anche in relazione al rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Il professionista si impegna ad attenersi, nell'espletamento di tutte le prestazioni professionali, ai dispositivi contenuti nelle norme vigenti, in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, in materia di Lavori Pubblici (D.lgs. n. 50/2016) ed in particolare al D.lgs. n. 81/08 e s. m. e i., nonché alle disposizioni ancora in vigore contenute nel Regolamento D.P.R.

207/2010 e s. m. e i. per quanto ancora vigente.

Articolo 4 - Termini

Gli elaborati tecnici qualora non fossero già stati trasmessi data la somma urgenza dell'incarico, dovranno essere consegnati tempestivamente e comunque entro e non oltre giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi calcolati dalla data del presente contratto.

Articolo 5 - Penale-Clausola risolutiva

Ove la presentazione del progetto venga ritardata oltre il termine stabilito, salvo le eventuali proroghe richieste e che potranno essere concesse per giustificati motivi, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penalità pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Nel caso che il ritardo negli adempimenti superi i 90 giorni, l'Amministrazione Comunale, ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi o indennità di sorta sia per onorari che per rimborso spese.

Articolo 6 – Onorario

L'onorario relativo all'incarico viene determinato in base ad uno sconto del 25,00% (venticinque per cento) da applicarsi all'ammontare dei corrispettivi per servizi di ingegneria e architettura di cui al D.M. 17/6/2016 diminuito di un ulteriore 1% in relazione all'esonero di prestazione di garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11 del Decreto Legislativo n. 50/2016 come indicato all'art. 17 del presente contratto (Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva), Detto importo è da considerarsi fisso e invariabile.

Il corrispettivo per le prestazioni di progettazione, comprensivo di integrazioni già in essere, è pari a:

a) Onorario per progettazione esecutiva, denuncia opere in c.a., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione comprensivo di spese ed oneri accessori: Euro 6.847,65;

b) Sconto 25% sul punto a) : a detrarre Euro 1.711,91;

c) Sconto 1% sul punto a) al netto del punto b) : a detrarre Euro 51,36;

Il totale delle prestazioni professionali risulta quindi essere pari a Euro 5.084,38 Euro (cinquemilaottantaquattro/38) oltre oneri previdenziali pari al 4% ed IVA nell'aliquota del 22%.

Il corrispettivo per le prestazioni da espletarsi in fase di esecuzione lavori, comprensivo di integrazioni già in essere, è pari a:

a) Onorario per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comprensivo di spese ed oneri accessori: Euro 8.466,18;

b) Sconto 25% sul punto a) : a detrarre Euro 2.116,55;

c) Sconto 1% sul punto a) al netto del punto b) : a detrarre Euro 63,50.

Il totale delle prestazioni professionali risulta quindi essere 6.286,13 Euro (seimiladuecentottantasei/13) oltre oneri previdenziali pari al 4% ed IVA nell'aliquota del 22%.

Articolo 7 – Verifica delle prestazioni e modalità di pagamento

Le prestazioni rese dal Professionista saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate.

Eventuali varianti e/o integrazioni richieste, dovute alla incompletezza o inadeguatezza degli elaborati, saranno apportate dal professionista senza alcun onere per il Comune di Genova. Il Committente, a mezzo del RUP, si impegna a fornire al professionista tutte le eventuali informazioni necessarie ad eseguire le variazioni alla prestazione. Il professionista si impegna ad eseguire gli atti di propria

competenza entro 10 giorni dalla comunicazione. Ad avvenuta comunicazione al Professionista della regolare esecuzione delle prestazioni di progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, lo stesso potrà inoltrare fattura relativamente alle stesse. Al termine dei lavori ovvero a seguito di emissione del Certificato di fine lavori, ad avvenuta comunicazione del professionista, lo stesso potrà emettere fattura relativamente al corrispettivo per l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse in forma elettronica e dovranno contenere i seguenti dati: il numero di **C.U.P. B33H19001750004**, di **C.I.G. Z132BD8C9A**, il codice univoco ufficio (codice IPA) **0FQVUM** (l'eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC).

La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome dell'Ing. Marco Pedemonte, nato a Genova (GE) il 02/07/1978, codice fiscale PDMMRC78L02D969B, con studio professionale in Via Bolzaneto 62/4, - C.A.P. 16162 – Genova (GE).

Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Infrastrutture e difesa del suolo trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante atti di liquidazione digitale.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca Banco Popolare Agenzia di Genova n. 30 - IBAN: IT3500503401424000000020971, CONTO CORRENTE: c/c 20971, dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art.3 Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto bancario sono:

- Sig. Marco Pedemonte, nato a Genova il 02/07/1978, C.F.: PDMMRC78L02D969B;

- Sig.ra Elena Pedemonte, nata a Genova il 16/03/1974, C.F.:

PDMLNE74C66D969B.

Ai sensi dell'art.3 della L.n.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art.3 della L.n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti con conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. Il professionista, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

Articolo 9 - Risoluzione del rapporto

Nel caso di inadempimento da parte del Professionista degli obblighi previsti dal presente atto di impegno o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione, ai sensi dell'art.108 D.Lgs. n. 50/2016, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante.

In particolare comunque la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad

ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di

contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima o nel corso dell'espletamento del servizio nei propri confronti o di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione Comune al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

Il Professionista o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente.

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale superi il dieci per cento

dell'importo contrattuale.

Articolo 10 - Recesso.

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 2237 comma 1 codice civile, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato.

Articolo 11 – Riservatezza e proprietà dei documenti.

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto.

L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Il professionista, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore

medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Articolo 12 - Collaboratori

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia. Resta però inteso che il Professionista sarà l'unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da un collaboratore.

Articolo 13 - Assicurazione

Il professionista deve di essere munito, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La suddetta polizza deve coprire i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza del progettista deve essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, allegata al d. m. 12 marzo 2004, n. 123 e deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e, resesi necessarie in corso di esecuzione.

La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

Il professionista, con il presente atto si obbliga a risarcire il Comune di Genova in relazione a qualunque danno, diretto o indiretto, derivante da carenze e/o difetti progettuali.

Articolo 14 - Dispositivo antimafia

Il committente dà atto che il professionista ha consegnato la dichiarazione di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011 per lui e per i propri familiari conviventi per i quali l'accertamento ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 ha dato esito negativo.

Articolo 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e –pertanto-nel testo attualmente vigente.

Per quanto non esplicitamente detto negli articoli precedenti si fa inoltre riferimento al D.M. 17/6/2016.

Articolo 16 - Informativa “privacy”

Il Professionista si dichiara a conoscenza che tutti i dati forniti al Comune nell'ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall'Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR (Regolamento U.E. n.679/2016) e dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 17 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

Il professionista è esonerato dalla prestazione di garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'Art.103 comma 11 in quanto l'intervento per il quale è richiesta la propria prestazione professionale è eseguito con carattere di somma urgenza, quanto sopra è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione dell'1% sul corrispettivo come meglio riportato in precedenza nel presente contratto all'articolo 7.

Articolo 18 - Spese

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico del professionista. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 19 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il committente ed il professionista circa l'interpretazione del presente contratto e sulla sua applicazione, saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente il Foro di Genova. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Articolo 20 - Obbligatorietà dell'impegno

Il presente atto è immediatamente impegnativo per il Professionista e diverrà tale per la Civica Amministrazione al momento dell'esecutività del provvedimento che lo approverà.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____.

Il Professionista, Ing. Marco Pedemonte, sottoscritto digitalmente.

La Civica Amministrazione, Arch. Roberto Valcalda, sottoscritto digitalmente.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 4 (quattro) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

CONTRATTO

OGGETTO: Affidamento del servizio di esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione, relativo alle opere di somma urgenza atte al ripristino della viabilità interrotta a causa di movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova.

L'anno 2020, il giorno ____ del mese di _____, con la presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d'uso,

tra

il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. Arch. Roberto Valcalda nato a Genova il 6/2/1959 e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione Infrastrutture e difesa del suolo – Settore Attuazione Opere Idrauliche, in esecuzione del Provvedimento del Sindaco – n. 2017-389 del 13/12/2017, esecutivo ai sensi di legge;;

e

SOCOTEC ITALIA Srl, con sede in via Bairola, 101-103 – 20020 Lainate (MI), Partita IVA n. 01872430648, laboratorio autorizzato ai sensi dell'Art.59 D.P.R.n.380/2011 e della Circ. 7617/10 STC, rappresentato dal legale rappresentante MASSIMO DE IASI, nato ad Avellino il 30/01/1971 ed ivi residente alla c/da Archi n. 14/g – C.F. DSE MSM 71A30 A509X, accetta l'incarico per lo svolgimento della mansione in oggetto.

L'incarico verrà espletato alle condizioni di seguito riportate.

Articolo 1 - Natura e oggetto dell'incarico

Anche se non espressamente richiamate nel corpo del presente atto, la prestazione professionale oggetto dell'incarico si intende comprensiva di tutte le attività tali da renderla conforme a tutte le leggi e normative vigenti.

L'incarico riguarda l'esecuzione del servizio relativo alle prove di laboratorio sui materiali da costruzione, la loro caratterizzazione meccanica, l'analisi strutturale per la verifica di sicurezza delle strutture in c.a. e acciaio, ai sensi delle N.T.C. D.M.2018 e s.m.i., nell'ambito degli interventi di somma urgenza atte al ripristino della viabilità interrotta a causa di movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova.

Articolo 2 - Svolgimento dell'incarico

L'incarico si svolgerà alle dipendenze dell'Amministrazione Comune di Genova, in particolare del Dirigente del Settore Attuazione Opere Idrauliche, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento Arch. Roberto Valcalda, del Direttore dei Lavori Ing. Stefano Gualdi e del Collaudatore Statico Ing. Mirko Masini.

Le prestazioni oggetto del presente incarico saranno richieste durante l'esecuzione dei lavori/a lavori ultimati dai soggetti summenzionati, le diverse tipologie di prove e il loro quantitativo saranno stabiliti in corso d'opera a giudizio insindacabile degli stessi.

Articolo 3 - Corrispettivo

Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto, SOCOTEC ITALIA Srl accetta di ricevere un corrispettivo massimo pari a Euro 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) oltre IVA, stimato dall'Amministrazione sulla base delle prove di legge previste, il quale potrà non essere corrisposto integralmente in virtù di quanto stabilito all'Art.2 del presente atto, e pertanto l'importo da corrispondere sarà individuato sulla base dell'effettiva tipologia e numero di prove richieste, senza che il laboratorio sollevi

alcuna obiezione di sorta.

Il contratto è quindi stipulato interamente a “misura” ai sensi della lettera eeeee)

comma 1 dell’art.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Articolo 4. Prestazioni richieste al laboratorio

Oggetto del presenta Atto è la fornitura da parte di SOCOTEC Italia S.r.l delle seguenti prestazioni:

a) prelievo e prove di compressione su provini di calcestruzzo e/o malta;

b) prelievo e prove di trazione/piegatura su acciaio da cemento armato e acciaio da carpenteria;

c) esecuzione di prova di carico di trazione e/o compressione su micropalo in sito;

Articolo 5 – Condizione di esecuzione e prezzi applicati

I prezzi di applicazione per l’esecuzione delle prove/indagini sono ricavati dal “*Listino Prezzi ANAS 2019 – Prove, indagini e Monitoraggi*”, quale riferimento nazionale in materia, le cui voci sono comprensive delle spese generali e degli utili di impresa.

Il servizio di trasferimento/trasporto in sito di operatori/attrezzatura del laboratorio, non essendo previsto nel suddetto prezziario, è stabilito in 70 Euro a chiamata.

Articolo 6 – Termini

Il termine per l’esecuzione delle prestazioni decorre dalla sottoscrizione del presente atto, ed ha durata sino alla data di collaudo finale dell’opera di cui all’Art.1.

Articolo 7 – Responsabile scientifico

Il responsabile scientifico e del contratto è il Dott. CARLO CASE, nato a Pompei (NA) il 01/03/1986 e residente in Grottolella (AV) in via Variante, 34 – C.F. CSA CRL 86C01 G813E. Esso ha individuato il Sig. Giuseppe Nelisio, dipendente della società SOCOTEC Italia Srl, come tecnico di riferimento per l’esecuzione delle prove.

Articolo 8 - Clausola risolutiva

Nel caso di inadempimento da parte di SOCOTEC Italia Srl degli obblighi previsti dal presente contratto, la risoluzione, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla stazione appaltante.

Articolo 9 – Verifica delle prestazioni e modalità di pagamento

Le prestazioni rese dalla Società saranno soggette a verifica di rispondenza alle prescrizioni previste nel presente contratto o dallo stesso richiamate.

Il pagamento verrà effettuato con cadenza bimestrale previa presentazione di consuntivo riepilogativo delle attività svolte, accettato dalla D.L., e comunque con saldo finale delle prestazioni ancora dovute al termine delle attività di cantiere.

SOCOTEC Italia S.r.l. emetterà fattura intestata al Comune di Genova – Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo – via di Francia 3 – 16149 Genova.

Le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse in forma elettronica e dovranno contenere i seguenti dati: il numero di **C.U.P. B33H19001750004**, di **C.I.G. ZEF2BD8E0D**, il codice univoco ufficio (codice IPA) **0FQVUM** (l'eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC).

Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Infrastrutture e difesa del suolo trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante atti di liquidazione digitale.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati mediante emissione di bonifico bancario (postale) presso Banca SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI - Agenzia via F. De Sanctis, 2 – ang. via dei Due Principati - Avellino (AV) - Codice IBAN: IT37C0101015100100000004539 dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'Art.3, comma 1, L. 136/2010.

La persona delegata ad operare sul suddetto conto bancario è:

- Sig. MASSIMO DE IASI, nato ad Avellino il 30/01/1971, C.F.

DSEMSM71A30A509X;

Ai sensi dell'art.3 della L.n.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art.3 della L.n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti con conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. Il laboratorio, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

Articolo 11 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 12. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede in Milano, via Traiano, civ 18, 20149, numero polizza 2020/13/6485722, emessa in data 07/02/2020, per l'importo di Euro 560 (cinquecentosessanta/00), pari al 10,00% (dieci per cento dell'importo del presente contratto, ridotto nella misura del 50,00% più 20,00% ricorrendo i presupposti di applicazione degli artt. 103 e 93, comma 7, del

Codice), avente validità dalla data del presente contratto, comunque fino alla data di data di collaudo finale dell'opera e, in ogni caso, fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe semestrali / annuali .

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 13. Risoluzione del contratto

Nel caso di inadempimento da parte di SOCOTEC Italia S.r.l. degli obblighi previsti dal presente contratto o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla stazione appaltante.

L'affidatario o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente.

Articolo 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e pertanto nel testo attualmente vigente.

Articolo 15 - Informativa “privacy”

SOCOTEC Italia Srl si dichiara a conoscenza che tutti i dati forniti al Comune nell'ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall'Ente nel pieno

rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR

(Regolamento U.E. n.679/2016) e dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 16 - Spese

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico di SOCOTEC Italia Srl. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 17 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il committente ed il laboratorio circa l'interpretazione del presente contratto e sulla sua applicazione, saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente il Foro di Genova. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____.

Il Laboratorio SOCOTEC ITALIA (firmato digitalmente) .

La Civica Amministrazione (firmato digitalmente) Arch. Roberto Valcalda

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 2 (due) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

CONTRATTO

OGGETTO: Affidamento del servizio di redazione relazione geologica ed esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla stesura della stessa, relativo alle opere di somma urgenza atte al ripristino della viabilità interrotta a causa di un movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova.

L'anno 2020, il giorno ____ del mese di _____, con la presente scrittura privata da registrarsi in solo caso d'uso,

tra

il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. Arch. Roberto Valcalda nato a Genova il 6/2/1959 e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione Infrastrutture e difesa del suolo – Settore Attuazione Opere Idrauliche, in esecuzione del Provvedimento del Sindaco – n. 2017-389 del 13/12/2017, esecutivo ai sensi di legge;

e

il Dott. Geol. Michele Malfatti, nato a Genova (GE) il 09/04/1974, codice fiscale MLFMHL74D09D969A, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria al n° 479, con studio professionale in Vico Sinope 19R - C.A.P. 16155 – Genova (GE), tel. 0104075995, e-mail mbgeo@tiscali.it, posta certificata geol.malfatti@epap.sicurezzapostale.it - Partita IVA n. 01932710997, nel seguito indicato come "Professionista", si conviene e si stipula quanto di seguito previsto.

Articolo 1 - Natura e oggetto dell'incarico

Anche se non espressamente richiamate nel corpo del presente atto, la prestazione professionale oggetto dell'incarico si intende comprensiva di tutte le attività tali da renderla conforme a tutte le leggi e normative vigenti nonché al conseguimento di verifica e validazione positiva ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

L'incarico riguarda la redazione di relazione geologica e l'esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla stesura della stessa, relativamente alle opere di somma urgenza atte al ripristino della viabilità interrotta a causa di un movimento franoso in via Mario Adda, località Trasta nel Comune di Genova.

Tutti gli elaborati consegnati dal professionista compresi nell'incarico suddetto resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Genova, che potrà utilizzarli o meno, così come potrà apportarvi o farvi apportare tutte le modificazioni e/o integrazioni che riterrà opportune o necessarie, in relazione alla funzionalità della struttura. Resta inteso che qualora dette modificazioni e/o integrazioni comportassero alterazioni tali da pregiudicare la coerenza complessiva della prestazione, il Comune di Genova si impegna a renderne preventivamente edotto il professionista.

Articolo 2 - Prestazioni ed elaborati che saranno forniti dal progettista

Nell'ambito dell'attività dovranno essere redatti gli elaborati grafici e la documentazione idonea ed esaustiva come indicato nel Decreto Legislativo n. 50/2016 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s. m. e i. per le parti ancora in vigore.

L'incarico prevede, in particolare, quanto in appresso, così come individuato nelle tavole Z1 e Z2 allegate al D.M. 17/6/2016.

A) Per il Progetto Definitivo:

1. Relazione geologica;

B) eventuali modifiche anche, eventualmente, richieste da enti preposti al rilascio delle autorizzazioni necessarie;

C) Indagini geologiche e geotecniche propedeutiche alla stesura di relazione geologica, ed in particolare:

1. N°3 prove penetrometriche dinamiche;
2. N°1 stesa sismica a rifrazione;
3. N°1 indagine MASW;
4. N°1 stazione geomeccanica.

Gli elaborati grafici, redatti in formato UNI, dovranno essere forniti come di seguito illustrato:

- a) tre copie su carta, firmata e piegata in formato UNI A4;
- b) una copia Compact Disk (files formato DWG per Autocad LT 2004 o precedenti versioni e formato PDF).

Degli elaborati sotto forma di testi (relazioni, ecc.) dovrà essere fornita:

- c) tre copie rilegate e firmata in originale, in formato UNI A4;
- d) una copia su supporto informatico (formato originale e PDF).

Della documentazione fotografica, oltre alle fotografie, dovrà essere fornito il supporto digitale.

La documentazione prodotta per lo svolgimento del suddetto incarico dovrà indicare il nominativo del professionista ed essere sottoscritta dallo stesso per l'assunzione della piena e incondizionata responsabilità.

Il costo di riproduzione degli elaborati di cui al presente articolo si intende compensato nell'onorario.

Articolo 3 - Svolgimento dell'incarico

L'incarico si svolgerà alle dipendenze dell'Arch. Roberto Valcalda, Dirigente del

Settore Attuazione Opere Idrauliche, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento o da funzionario dal medesimo delegato.

Per quanto concerne il presente incarico professionale, l'accettazione o meno degli elaborati, delle prestazioni fornite e qualunque altra valutazione relativa all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del professionista, è demandata all'anzidetto Responsabile Unico del Procedimento.

Con l'onorario afferente la prestazione si intendono anche compensate le modifiche e/o le integrazioni alla stessa, che si rendessero eventualmente necessarie, dovute sia alla incompletezza o inadeguatezza delle informazioni, sia ad esigenze rilevate dal Responsabile del Procedimento, ma non costituenti variante sostanziale.

Il professionista ha il diritto di eseguire la realizzazione della prestazione anche in relazione al rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Il professionista si impegna ad attenersi, nell'espletamento di tutte le prestazioni professionali, ai dispositivi contenuti nelle norme vigenti, in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, in materia di Lavori Pubblici (D.lgs. n. 50/2016) ed in particolare al D.lgs. n. 81/08 e s. m. e i., nonché alle disposizioni ancora in vigore contenute nel Regolamento D.P.R. 207/2010 e s. m. e i. per quanto ancora vigente.

Articolo 4 - Termini

Gli elaborati tecnici qualora non fossero già stati trasmessi data la somma urgenza dell'incarico, dovranno essere consegnati tempestivamente e comunque entro e non oltre giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi calcolati dalla data del presente contratto.

Articolo 5 - Penale-Clausola risolutiva

Ove la presentazione del progetto venga ritardata oltre il termine stabilito, salvo le eventuali proroghe richieste e che potranno essere concesse per giustificati motivi, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penalità pari all'1 per mille del

corrispettivo professionale, comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Nel caso che il ritardo negli adempimenti superi i 90 giorni, l'Amministrazione Comunale, ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'inadempiente, senza che questi possa pretendere compensi o indennità di sorta sia per onorari che per rimborso spese.

Articolo 6 – Onorario

L'onorario relativo all'incarico viene determinato in base ad uno sconto del 25,00% (venticinque per cento) da applicarsi all'ammontare dei corrispettivi per servizi di ingegneria e architettura di cui al D.M. 17/6/2016 diminuito di un ulteriore 1% in relazione all'esonero di prestazione di garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 11 del Decreto Legislativo n. 50/2016 come indicato all'art. 17 del presente contratto (Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva), Detto importo è da considerarsi fisso e invariabile.

Il corrispettivo per le prestazioni di progettazione è pari a:

- a) Onorario per redazione relazione geologica: Euro 3.141,63;
- b) Sconto 25% sul punto a) : a detrarre Euro 785,41;
- c) Sconto 1% sul punto a) al netto del punto b) : a detrarre Euro 23,56;

Il totale delle prestazioni professionali risulta quindi essere pari a Euro 2.332,66 Euro (duemilatrecentotrentadue/66) oltre oneri previdenziali pari al 2% ed IVA nell'aliquota del 22%.

Il corrispettivo per indagini da effettuarsi è pari a:

- a) Corrispettivo per indagini e prove: Euro 600,00;
- b) Sconto 25% sul punto a) : a detrarre Euro 150,00;
- c) Sconto 1% sul punto a) al netto del punto b) : a detrarre Euro 4,50;

Il totale delle prestazioni professionali risulta quindi essere pari a Euro 445,50

(quattrocentoquarantecinq/50) oltre oneri previdenziali pari al 2% ed IVA nell'aliquota del 22%.

Il totale delle prestazioni di cui sopra da corrispondere è quindi pari a 2.778,16 Euro oltre oneri previdenziali pari al 2% ed IVA nell'aliquota del 22%.

Articolo 7 – Verifica delle prestazioni e modalità di pagamento

Le prestazioni rese dal Professionista saranno sottoposte a verifica di rispondenza alle prescrizioni previste nel presente atto o dallo stesso richiamate.

Eventuali varianti e/o integrazioni richieste, dovute alla incompletezza o inadeguatezza degli elaborati, saranno apportate dal professionista senza alcun onere per il Comune di Genova. Il Committente, a mezzo del RUP, si impegna a fornire al professionista tutte le eventuali informazioni necessarie ad eseguire le variazioni alla prestazione.

Il professionista si impegna ad eseguire gli atti di propria competenza entro 10 giorni dalla comunicazione.

Ad avvenuta comunicazione al Professionista della regolare esecuzione delle prestazioni di progettazione lo stesso potrà inoltrare fattura relativamente alle stesse.

Le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse in forma elettronica e dovranno contenere i seguenti dati: il numero di **C.U.P. B33H19001750004**, di **C.I.G. ZBE2BD8D97**, il codice univoco ufficio (codice IPA) **0FQVUM** (l'eventuale modifica di detto codice verrà prontamente comunicata via PEC).

La fatturazione delle competenze professionali avverrà a nome di MBGeo di Michele Malfatti Studio Associato di Geologia, Partita IVA 01932710997, con sede in Vico Sinope 19R, - C.A.P. 16155 – Genova (GE).

Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Infrastrutture e difesa del suolo trenta

giorni dal ricevimento di regolare fattura, mediante atti di liquidazione digitale.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca Banco CARIGE Agenzia di Genova Pegli n. 26 - IBAN: IT58L0617501426000002314680, CONTO CORRENTE: c/c 23146 , dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art.3 Legge n. 136/2010.

Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto bancario sono:

- Sig. Michele Malfatti, nato a Genova il 04/09/1974, C.F.: MLFMHL74D09D969A.

Ai sensi dell'art.3 della L.n.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva, e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art.3 della L.n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti con conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. Il professionista, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

Articolo 9 - Risoluzione del rapporto

Nel caso di inadempimento da parte del Professionista degli obblighi previsti dal presente atto di impegno o dagli atti da questo richiamati, la risoluzione, ai sensi

dell'art.108 D.Lgs. n. 50/2016, è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, fatti salvi gli altri diritti e facoltà riservati dal contratto alla Stazione Appaltante.

In particolare comunque la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima o nel corso dell'espletamento del servizio nei propri confronti o di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica

Amministrazione Comune al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

Il Professionista o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del relativo contratto, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente.

Costituisce altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento, l'ipotesi in cui l'ammontare complessivo della penale superi il dieci per cento dell'importo contrattuale.

Articolo 10 - Recesso.

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 2237 comma 1 codice civile, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. e non potrà pretendere qualsivoglia ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato.

Articolo 11 – Riservatezza e proprietà dei documenti.

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore

risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Il professionista, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Articolo 12 - Collaboratori

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori di propria fiducia. Resta però inteso che il Professionista sarà l'unico responsabile nei confronti della Civica Amministrazione e dovrà pertanto controfirmare ogni elaborato prodotto, ancorché materialmente redatto da un collaboratore.

Articolo 13 - Assicurazione

Il professionista deve di essere munito, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La suddetta polizza deve coprire i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza del progettista deve essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, allegata al d. m. 12 marzo 2004, n. 123 e deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione

appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e, rese
necessarie in corso di esecuzione.

La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera
le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

Il professionista, con il presente atto si obbliga a risarcire il Comune di Genova in
relazione a qualunque danno, diretto o indiretto, derivante da carenze e/o difetti
progettuali.

Articolo 14 - Dispositivo antimafia

Il committente dà atto che il professionista ha consegnato la dichiarazione di cui
all'art.67 del D.lgs. 159/2011 per lui e per i propri familiari conviventi per i quali
l'accertamento ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 ha dato esito negativo.

Articolo 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia ai principi in
tema di procedure di affidamento e di esecuzione desumibili dal D.Lgs. 50/2016 e s.
m. e i. e dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore. Tutti i testi normativi citati
nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti
interventuti e –pertanto- nel testo attualmente vigente.

Per quanto non esplicitamente detto negli articoli precedenti si fa inoltre riferimento al
D.M. 17/6/2016.

Articolo 16 - Informativa “privacy”

Il Professionista si dichiara a conoscenza che tutti i dati forniti al Comune nell'ambito
del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall'Ente nel pieno rispetto di
quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR
(Regolamento U.E. n.679/2016) e dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196 - “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.

Articolo 17 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

Il professionista è esonerato dalla prestazione di garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'Art.103 comma 11 in quanto l'intervento per il quale è richiesta la propria prestazione professionale è eseguito con carattere di somma urgenza, quanto sopra è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione dell'1% sul corrispettivo come meglio riportato in precedenza all'articolo 7.

Articolo 18 - Spese

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa inerenti e conseguenti sono a totale carico del professionista. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni rese nell'ambito del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 19 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il committente ed il professionista circa l'interpretazione del presente contratto e sulla sua applicazione, saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente il Foro di Genova. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Articolo 20 - Obbligatorietà dell'impegno

Il presente atto è immediatamente impegnativo per il Professionista e diverrà tale per la Civica Amministrazione al momento dell'esecutività del provvedimento che lo approverà.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____.

Il Professionista, Dott. Geol. Michele Malfatti, sottoscritto digitalmente.

La Civica Amministrazione, Arch. Roberto Valcalda, sottoscritto digitalmente.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 4 (quattro) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.